

## DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499

TITOLO II - Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato

### Art. 17 Articolo 17

Il tribunale in composizione monocratica, valutate le prove secondo il suo libero convincimento [116 c.p.c.], provvede mediante decreto motivato a rilasciare o negare il certificato.

Se è pendente una lite sul diritto a succedere, egli, nel certificato, farà menzione espressa della pendenza di lite.

I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica.

#### Note

La menzione della pendenza di lite, necessaria per poterla riportare nel certificato d'eredità, avrebbe lo scopo ulteriore di ordinarne d'ufficio l'annotazione. La dichiarazione riguarda esclusivamente i giudizi in cui è conteso il diritto a succedere.